



# CITTÀ DI TOLMEZZO

Provincia di Udine

## ORDINANZA N. 12/2018

**OGGETTO:** DEROGA TEMPORANEA AL LIMITE ORARIO DI ESERCIZIO PER LE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO/INTRATTENIMENTO/ALLIETAMENTO MUSICALE SVOLTE INTERNAMENTE AI PUBBLICI ESERCIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE ROSA " RELATIVAMENTE ALLA PARTENZA DELLA 15<sup>A</sup> TAPPA DEL GIRO D'ITALIA "TOLMEZZO-SAPPADA" 2018 NELLA SERATA FRA IL 19 E 20 MAGGIO C.A.

### IL SINDACO

**RITENUTO** che le manifestazioni temporanee/intrattenimenti musicali e simili promossi dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i pubblici esercizi durante la manifestazione denominata "Notte Rosa" relativamente alla partenza della 15<sup>a</sup> tappa del Giro d'Italia "Tolmezzo-Sappada" rappresentano un'occasione di coinvolgimento e di socializzazione molto importante per i giovani e la cittadinanza tutta;

**RILEVATO** che, allo scopo di assicurare maggiore impulso turistico e commerciale al paese, è obiettivo dell'Amministrazione attuare una politica di incentivazione delle attività commerciali e, in particolare, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande insistenti sul territorio comunale, da assicurarsi attraverso l'ampliamento della fascia oraria di fruizione dei servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29/10/2008, ed in particolare l'art. 35 per la disciplina degli spettacoli, manifestazioni di carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili e l'art. 36 che disciplina gli orari delle emissioni sonore delle attività di allietamento ed intrattenimento all'interno dei Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**DATO ATTO** che l'art 35 comma 4 Tabella 1 del medesimo Regolamento prevede il limite orario di esercizio degli intrattenimenti musicali sino alle ore 23:00 nelle giornate feriali e prefestive e festive;

**DATO ATTO** che l'art. 36 comma 4 e 5 del medesimo regolamento prevedono il limite di orario delle emissioni sonore rispettivamente sino alle ore 23:00 nel caso in cui i locali pubblici siano ubicati in edifici comprendenti anche private abitazioni e sino alle ore 24:00 nel caso in cui i locali pubblici siano ubicati in edifici in cui non sono presenti anche private abitazioni oppure che operano in immobili singoli ed autonomi;

**CONSIDERATO** che l'art 36 al comma 8 prevede che il Sindaco possa concedere deroghe temporanee ed occasionali ai precetti ed alle prescrizioni definite ai commi 4), 5), 7) in occasioni di manifestazioni pubbliche di forte richiamo, in occasione di sagre e feste, manifestazioni o iniziative promosse da associazioni o nel caso di eventi d'interesse di una pluralità di persone

**CONSIDERATO** che, a tal fine, si rende opportuno derogare ai predetti limiti orari consentendo ai pubblici esercizi con intrattenimento musicale di effettuare musica all'interno dei locali **sino alle ore 02:00 di domenica 20 maggio 2018 (sabato 19 su domenica 20 maggio c.a.)**.

**VISTO** il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 50 (Competenze del sindaco);

**VISTA** la L.R. 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande";

**VISTO** la L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e segg.;

### DISPONE

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza è consentito ai pubblici esercizi di somministrazione, in deroga al disposto di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, lo svolgimento di manifestazioni temporanee/intrattenimento musicale e simili, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 447/95 e segg., **sino alle ore 02:00 di domenica 20 maggio 2018 (sabato 19 su domenica 20 maggio c.a. )**.

L'organizzatore/esercente dovrà richiedere ed ottenere tutte le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni promosse in funzione della loro tipologia;

La presente ordinanza **non** costituisce autorizzazione al superamento dei valori limite fissati dalla Legge 447/95.

**Si rammenta che i pubblici esercizi ed i locali che svolgono spettacoli e trattenimenti che proseguono l'attività di somministrazione alcolici anche dopo le ore 24:00 devono obbligatoriamente mettere a disposizione della clientela presso l'uscita del locale un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico e devono esporre all'entrata, all'uscita e all'interno del locale apposite tabelle che riportino la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità espresse in centimetri cubici.**

La violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sarà sanzionata a norma di legge e di regolamento.

Ai sensi dell'art.3 u. c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 17 maggio 2018.

IL SINDACO  
BROLLO Francesco

U  
GESTIONE ASSOCIATA  
Protocollo N. 0012751/2018 del 17/05/2018